



SÈN JAN, 17 luglio 2026

Numero di protocollo e di repertorio associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a sinistra

OGGETTO: Ordinanza n. 45/2026 - **REVOCA dell'obbligo di bollitura dell'acqua per uso alimentare per le utenze servite dall'acquedotto comunale di Sojal per le frazioni del comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan**

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 40/2026 relativa all'obbligo di bollitura dell'acqua per uso alimentare per le utenze servite dall'acquedotto comunale di Sojal, limitatamente alla zona della frazione di Pozza in destra orografica del torrente Avisio e della frazione di Vigo;

Visti ed esaminati i rapporti di prova, inerenti le analisi dei campioni di acqua potabile prelevati in data 16/07/2026 dalle reti dell'acquedotto comunale, pervenuti dal Laboratorio di analisi della società Dolomiti Energia Holding in data odierna, dai quali risulta che, l'acqua erogata dalle reti degli acquedotti comunali interessate dall'ordinanza richiamata, risulta conforme ai parametri di legge;

Ritenuto quindi, di poter revocare la propria ordinanza n° 40 di data 11/07/2026 prot. n. 7580, essendo i parametri delle analisi microbiologiche delle acque conformi ai limiti di legge;

Visti:

- il D. Lgs. 02.02.2001 n° 31 e ss.mm
- l'art. 32 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm ed ii., in tema di provvedimenti del Sindaco contingibili ed urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- gli artt. 8 e 35 della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- lo Statuto Comunale;

In qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

ORDINA

- 1) la revoca della propria Ordinanza n° 40 di data 11/07/2026 prot. n. 7580 relativa all'obbligo di bollitura dell'acqua per uso alimentare per le utenze servite dall'acquedotto comunale di Sojal, limitatamente alla zona della frazione di Pozza in destra orografica del torrente Avisio e della frazione di Vigo;
- 2) la divulgazione della presente tramite i principali mezzi di comunicazione

A V V E R T E C H E

- A norma dell'art. 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Commissario del Governo per la Provincia di Trento entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

D I S P O N E

- la pubblicazione della presente:

all'Albo Telematico

- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Comandante dei Vigili del Fuoco volontari	Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	All'Ufficio Tecnico Comunale
Al Servizio Polizia Locale	Alla Stazione Carabinieri di Sèn Jan	Commissario del Governo
Al Dipartimento Protezione Civile – Foreste e Fauna	Al Soccorso Alpino Centro Fassa	All'Ufficio APT

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Florian Giulio